



Comitato Regionale Geometri Emilia Romagna

LA FORMAZIONE CONTINUA

GIOVEDI' 6 OTTOBRE 2005

ore 14,30

BOLOGNA

Oratorio San Filippo Neri

Via Manzoni n. 5

**BOZZA DI
REGOLAMENTO
PER LA FORMAZIONE CONTINUA**

art. 1**Soggetti interessati**

I Geometri iscritti all'Albo hanno il dovere di curare ed aggiornare con continuità le conoscenze tecnico-scientifiche e giuridiche necessarie per soddisfare le aspettative dei cittadini e delle istituzioni.

Il Regolamento, in aderenza a quanto sancito dal Codice di Deontologia Professionale al Titolo III "Della Professione" - Sezione II - Art. 23 "Dello svolgimento e della formazione continua", individua un percorso di "formazione continua" che consenta a tutti coloro che esercitano la professione, di mantenere e perfezionare le proprie conoscenze a garanzia della Qualità delle prestazioni professionali.

I Geometri che, in ottemperanza alle successive disposizioni, avranno partecipato alle iniziative formative di seguito regolamentate potranno richiedere al Collegio Provinciale di appartenenza il rilascio della prevista attestazione di adempimento di "formazione continua".

art. 2**Attività riconoscibili come crediti rivolti al miglioramento della professionalità**

Costituiscono attività riconoscibili come "crediti" in quanto rivolte al miglioramento della professionalità:

- a) le attività di "formazione continua";
- b) le attività professionali a rilevanza formativa
- c) le ulteriori altre attività formative approvate dal Comitato Regionale su proposta del C.T.S. per lo svolgimento delle quali è necessario perseguire un aggiornamento professionale personale di rilievo.

a) Costituiscono attività di formazione professionale continua:

1. *la partecipazione a corsi di formazione, seminari, risultante dall'attestato rilasciato dal soggetto formatore, riconducibili alle aree e discipline previste dall'art. 4 del presente Regolamento;*
2. *la partecipazione a convegni di aggiornamento ed incontri tecnici anche monotematici, di durata non inferiore a tre ore, risultante dall'attestato rilasciato dal soggetto formatore, riconducibili alle aree e discipline previste dall'art. 4 del presente Regolamento;*
3. *la partecipazione a corsi tecnico-scientifici di organismi di ricerca, istruzione e formazione, riconducibili alle aree e discipline previste dall'art. 4 del presente Regolamento;*
4. *il superamento di esami universitari (laurea, master universitari, perfezionamento o corsi di alta formazione universitaria) nelle discipline di cui all'art. 4, risultanti da apposita documentazione rilasciata dalle Università statali o comunque riconosciute dallo Stato;*

b) Costituiscono attività professionali a rilevanza formativa:

1. *la docenza in corsi di formazione nelle discipline di cui all'art. 4;*
2. *l'attività di relatore in convegni con tematiche rientranti nelle discipline di cui all'art. 4;*
3. *la redazione e pubblicazioni di libri nelle aree di cui all'art. 4;*
4. *la redazione di articoli su riviste specializzate e sulla stampa di categoria nelle discipline di cui all'art. 4;*
5. *la partecipazioni, in qualità di membro effettivo, alle commissioni tecniche presso i Collegi purché regolamentate, gli organismi interprovinciali e il Consiglio Nazionale;*
6. *la partecipazione ad organismi nazionali o internazionali anche di normazione (CEI, UNI, EN, CTI ecc);*
7. *la partecipazione in qualità di Commissari per gli esami di abilitazione per l'esercizio della professione e/o in altri concorsi pubblici;*
8. *l'attività professionale di particolare rilevanza, quella definita dal C.T.S.;*
9. *la formazione svolta a favore di praticanti, tirocinanti o stagisti, documentata dal*



soggetto formatore, nell'ambito della propria attività professionale per chi abbia frequentato apposite attività di formazione dei formatori relative a tutoring e mentoring.

c) Costituiscono attività formative approvate dal Comitato Regionale su proposta del C.T.S.:

1. Le attività formative approvate dagli organi preposti in relazione alle esigenze locali.

Art. 3

Soggetti formatori ed attribuzioni ai Collegi

Sono da considerarsi soggetti formatori :

- le Università,
- gli enti di formazione accreditati per la formazione presso la Regione
- gli stessi Collegi provinciali dei Geometri
- la Fondazione Regionale Geometri Emilia Romagna

E' compito dei Collegi provinciali dare attuazione alle attività di formazione professionale continua in conformità alle direttive emanate dal C.T.S. e vigilare sull'effettivo svolgimento delle stesse da parte degli iscritti.

In particolare i Collegi provinciali:

- a) promuovono, operando anche di concerto tra loro, adeguate offerte di eventi formativi, predisponendo i relativi programmi in linea con le direttive emanate;
- b) favoriscono e incentivano lo svolgimento della formazione professionale;
- c) rilasciano gli attestati di partecipazione agli eventi formativi;
- d) verificano, nei modi e nei tempi stabiliti, l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale attraverso l'esame della documentazione fornita dal Geometra.

Il Collegio Provinciale realizza il programma formativo, anche di concerto con altri Collegi della Regione , avvalendosi di strutture e mezzi propri o conferendo apposito incarico a soggetti terzi preventivamente qualificati dal C.T.S..

In quest'ultimo caso, il soggetto incaricato dal Collegio svolge, nella circoscrizione di competenza,, i singoli eventi ed agisce sotto la supervisione vincolante del Collegio che dovrà verificarne l'operato in base a standards essenziali definiti con modalità che vedano coinvolti gli esperti delle aree professionali, per le quali sarà necessario definire le linee guida ed i dispositivi di attuazione di un sistema regionale delle "qualificazioni".

I soggetti formatori dovranno garantire la qualità della formazione, in particolare, attraverso:

1. la definizione delle esigenze di formazione mediante metodologia d'analisi dei fabbisogni formativi strutturata;
2. la progettazione e pianificazione della formazione mirata alle esigenze dello sviluppo professionale del Geometra;
3. un elevato livello qualitativo nella erogazione della formazione;
4. la valutazione dei risultati della formazione mediante metodologia di valutazione strutturate.

In proposito, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei "crediti", acquisibili



in esito ai percorsi formativi integrati, i soggetti formatori dovranno garantire il progressivo adeguamento dei percorsi sopraccennati agli standards stabiliti dalle linee guida adottate.

art. 4

Contenuti della “formazione continua”

La “formazione continua” deve riguardare le discipline oggetto della professione del Geometra ed in particolare l’attività specialistica è suddivisa in tre comparti:

EDILIZIA

INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE

SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI

come meglio specificato nella tabella allegato II° che ne individua le aree tematiche.

Gli eventi formativi, in particolare, hanno quale oggetto le discipline inerenti all’attività professionale del Geometra ed in fattispecie le conoscenze tecnico-scientifiche, giuridiche tra cui gli elementi di diritto privato, pubblico, civile e penale, di giustizia anche alternativa come la conciliazione e l’arbitrato.

Sono comprese inoltre: la sicurezza e l’ambiente, l’organizzazione, la Qualità, l’utilizzazione delle nuove tecnologie, le competenze informatiche, la conoscenza delle lingue straniere, le attività professionali in specifica area tematica funzionale, all’esercizio della professione e quelle soggette a particolari regolamentazioni.

Deve inoltre avere ad oggetto, le norme di deontologia e di ordinamento professionale, le procedure applicative connesse allo svolgimento dell’attività professionale con particolare riguardo alla gestione degli studi professionali.

art. 5

Adempimenti per la formazione professionale continua

Fermo restando il dovere deontologico dell’aggiornamento professionale, il Geometra che volontariamente intende entrare nel percorso di “formazione continua” deve conseguire, nel corso del triennio di osservazione, almeno **120** crediti di cui almeno **60 in uno dei comparti di cui all’art. 4**, potrà acquisire i rimanenti crediti scegliendo in completa libertà fra gli eventi, rispondenti alle esigenze personali e privilegiando le aree specifiche conformi al settore della propria attività professionale.

Transitoriamente all’avvio del progetto “formazione continua” il Geometra dovrà maturare per il primo anno almeno **24** crediti in attività formative di cui almeno **4** riguardanti l’ordinamento e la deontologia professionale,

L’anno formativo inizia il 1° gennaio e termina il 31 Dicembre.



art. 6

Controllo dello svolgimento della formazione

Ogni iscritto aggiornerà, per ogni azione/attività frequentata/realizzata, il “*portfolio*” personale delle competenze acquisite (autocertificazione).

Il “*portfolio*” riporterà, per ogni azione/attività frequentata /realizzata, il numero dei crediti formativi riconosciuti dal Collegio provinciale di appartenenza.

Il Geometra conserverà le attestazioni (di partecipazione, di frequenza, di competenza, ecc) in copia originale contenente almeno il timbro e firma del responsabile del soggetto formatore e timbro, numero di crediti riconosciuti e firma del Presidente del Collegio provinciale, o di un suo delegato, per validazione.

Qualora l'iscritto intende richiedere il rilascio della attestazione dell'avvenuto svolgimento della formazione continua, dovrà allegare alla domanda la documentazione comprovante la propria attività formativa, in originale o copia conforme.

La vigilanza sull'applicazione del Regolamento di formazione continua è demandata al Collegio provinciale di appartenenza dell'iscritto.

Presso il Collegio provinciale è istituito un data-base riassuntivo della posizione di ogni singolo iscritto.

I Collegi provinciali pubblicano annualmente l'elenco degli iscritti che hanno correttamente applicato il Regolamento sulla formazione continua e che assumono i diritti di cui all'art. 8.

art. 7

Attestazione

Al termine del periodo formativo e/o alla maturazione dei crediti stabiliti dall'art.8 il Geometra che intenda richiedere l'attestazione dell'avvenuto svolgimento della “formazione continua”, dovrà allegare alla domanda il proprio *portfolio* in originale.

La richiesta della attestazione presentata al Collegio sarà rilasciata previa verifica, entro 60 giorni.

Nel caso di rilievi o difformità riscontrate da parte del Collegio, notificati al richiedente, il termine slitterà e decorrerà a partire dalla data di deposito della regolarizzazione.

art. 8

Attribuzione dei crediti formativi

Il C.T.S. valuta annualmente i progetti ricevuti, attribuendo i relativi crediti sulla base della durata dell'evento (1 ora di formazione = 2 crediti) e dà comunicazione scritta ai Collegi e ai soggetti formatori dell'esito dell'istruttoria

Sono esclusi dalla valutazione i casi sottospecificati per i quali è formalizzato il riconoscimento automatico previsto nella tabella sottoriportata:



ATTIVITA'	CREDITI
<i>la partecipazione a corsi di formazione, seminari, risultante dall'attestato rilasciato dal soggetto formatore, riconducibili alle aree e discipline previste dall'art. 4 del presente Regolamento;</i>	2 crediti x ciascuna ora di formazione
<i>la partecipazione a convegni di aggiornamento ed incontri tecnici anche monotematici, risultante dall'attestato rilasciato dal soggetto formatore, riconducibili alle aree e discipline previste dall'art. 4 del presente Regolamento;</i>	2 crediti x ciascuna ora di formazione
<i>la partecipazione a corsi tecnico-scientifici di organismi di ricerca, istruzione e formazione, riconducibili alle aree e discipline previste dall'art. 4 del presente Regolamento;</i>	2 crediti x ciascuna ora di formazione
<i>il superamento di esami universitari (laurea, master universitari, perfezionamento o corsi di alta formazione universitaria) nelle discipline di cui all'art. 4, risultanti da apposita documentazione rilasciata dalle Università statali o riconosciute;</i>	quelli previsti dal piano di studio
<i>la docenza in corsi di formazione nelle discipline di cui all'art. 4;</i>	10 crediti/corso e max 2 corsi/anno
<i>l'attività di relatore in convegni con tematiche rientranti nelle discipline di cui all'art. 4;</i>	10 crediti x convegno
<i>la redazione e pubblicazione di libri nelle aree tematiche rientranti nelle discipline di cui all'art. 4;</i>	20 crediti x libro
<i>la redazione di articoli su riviste specializzate e sulla stampa di categoria nelle discipline di cui all'art. 4;</i>	5 crediti x articolo con un max di 20 crediti/anno
<i>la partecipazioni, in qualità di membro effettivo, alle commissioni tecniche presso i Collegi purché regolamentate, gli organismi interprovinciali e il Consiglio Nazionale;</i>	1 credito x ciascuna sessione di lavoro con un max di 10 crediti/anno
<i>la partecipazione ad organismi nazionali ed internazionali di normazione (CEI, UNI EN, CTI ecc);</i>	4 crediti x ciascuna sessione di lavoro con un max di 10 crediti/anno
<i>la partecipazione in qualità di Commissario per gli esami di abilitazione per l'esercizio della professione;</i>	4 crediti x ciascuna sessione di esame

art. 9**Emanazione di nuove regole**

Il Comitato Regionale, sentito il C.T.S., può emanare norme di attuazione, coordinamento ed indirizzo per la definizione di modalità e procedure di realizzazione delle attività e degli eventi nell'ambito della formazione professionale continua.

ALLEGATO – AREE TEMATICHE

<i>Comparti Generali</i>	<i>Aree tematiche</i>	<i>Elenco, puramente indicativo e non esaustivo, dei contenuti delle singole aree tematiche</i>
- EDILIZIA	EDILIZIA CIVILE LAVORI PUBBLICI	<ul style="list-style-type: none"> • Composizione arch • Progettazione Civile • Ristrutturazione e Restauro Conservativo • Analisi Strutturale e Comportamento Statico delle Strutture • Consolidamento strutturale • Direzione Lavori e Contabilità
- INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE - SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI	GESTIONE DEL TERRITORIO E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE	<ul style="list-style-type: none"> • Topografia • Cartografia • Rilievi Topografici • Catasto • Geo-referenziazione • V.I.A. • Rifiuti – trattamento acque – immissioni in atmosfera
- EDILIZIA - INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE - SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI	ESTIMO, CONSULENZE TECNICHE E GESTIONE ECONOMICA IMMOBILIARE	<ul style="list-style-type: none"> • Stime Immobiliari • Stime Danni • Consulenze Tecniche Giudiziali e di Parte • Procedure Espropriative • Consulenze per successioni e divisioni patrimoniali • Gestione e Amministrazione Patrimoniale Immobiliare • Valutazione Economica dei Progetti • Validazione progetti • Conciliazione • Arbitrato
- EDILIZIA - INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE	URBANISTICA E DIRITTO AMMINISTRATIVO	<ul style="list-style-type: none"> • Progettazione Urbanistica • Legislazione Urbanistica • Leggi sulla Casa • Abusivismo Edilizio • Diritto amministrativo
- EDILIZIA - INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE	SICUREZZA, PREVENZIONE E IMPIANTI NELLE COSTRUZIONI	<ul style="list-style-type: none"> • Sicurezza sui luoghi di Lavoro Digs. 626/94 • Sicurezza Cantieri Temporanei Digs. 494/96 • Prevenzione Incendi L. 818/94 • Sicurezza impianti L. 46/90 • Contenimento Energetico L.10/91